

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1578)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione agli idonei dei concorsi interni per esame colloquio e proroga della restituzione ai ruoli di provenienza del personale comandato presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di approntare alcune soluzioni, sia pure parziali, alle attuali necessità di personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Sono note infatti le gravissime carenze di personale dell'amministrazione scolastica, tanto più avvertite per i nuovi e gravosi adempimenti amministrativi conseguiti a leggi recenti (legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici per gli ex combattenti; decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079, sul riassetto degli stipendi; legge 26 luglio 1970, n. 576, sul riconoscimento del servizio non di ruolo per il

personale della scuola; legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla nomina degli idonei ed abilitati; legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sui corsi abilitanti e sulla nomina degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato abilitati). Un ulteriore aggravio deriverà a tutti gli uffici dall'attuazione delle norme delegate sullo stato giuridico del personale della scuola e, in una prospettiva più lontana, dalla attuazione della programmata riforma dell'istruzione secondaria. Sono riforme che non si esauriscono nella definizione di nuovi principi, ma richiedono, per diventare realtà effettuali, un apparato amministrativo atto a predisporre tempestivamente tutti i provvedimenti esecutivi.

A ciò è da aggiungere il rilievo del fenomeno della espansione scolastica tuttora in svolgimento.

A fronte di tali esigenze si pone la constatazione che il gettito di assunzioni fornito dai concorsi, i cui tempi tecnici sono necessariamente lunghi, riesce appena ad assicurare il ricambio del personale che cessa dal servizio.

Si deve, inoltre, far presente che il contingente del personale delle scuole elementari, collocato permanentemente fuori ruolo, in applicazione della legge 2 dicembre 1967, numero 1213, è destinato, con il decorso degli anni, prima di esaurirsi completamente, ad impoverirsi degli elementi più anziani e quindi più esperti del lavoro di ufficio.

Con l'articolo 1 si è previsto, pertanto, il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali della carriera del personale amministrativo, agli idonei dei concorsi interni per esame colloquio.

Si ricorda infatti che nel quadro del riordinamento dell'amministrazione dello Stato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, all'articolo 8 prescrive che un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici venga riservato, mediante concorso alla qualifica iniziale, al personale delle stesse Amministrazioni in possesso dei prescritti requisiti. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, ha poi previsto l'incremento dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 7 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito nella legge 1° novembre 1972, n. 625, sul presupposto della urgenza di disporre subito dei posti recati in aumento per le carriere di concetto ed esecutiva del personale della pubblica istruzione, ha reso immediatamente disponibili quei posti che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283 aveva scaglionato in tre anni. Ha inoltre previsto che « i posti delle stesse qualifiche iniziali, che risultino eventualmente non coperti dai vincitori dei concorsi predetti, ed i posti che si rendano comunque vacanti dalla data di pubblicazione dei relativi bandi fino alla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori, possono essere con-

feriti (.....) agli idonei dei concorsi indetti (.....) ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 ».

Il Ministero della pubblica istruzione ha subito bandito e dato svolgimento ai relativi concorsi, alcuni dei quali già conclusi, altri in corso di ultimazione, altri, infine, iniziati.

Nonostante la sollecitudine dell'Amministrazione, i tempi tecnici, necessari a coprire la notevole disponibilità dei posti con le procedure concorsuali, suggeriscono l'opportunità di conferire tali posti utilizzando, piuttosto che personale esterno, gli idonei dei concorsi interni, ai quali ha partecipato o partecipa personale di esperienza amministrativa già collaudata.

Ulteriori considerazioni sembrano avvalorare la proposta: il fatto che le commissioni dei concorsi interni abbiano già valutato positivamente, mediante prove d'esame, la preparazione tecnica dei candidati, nonché il fatto che nuove prove di concorso impegnerebbero per lungo tempo, nelle relative commissioni, funzionari dell'Amministrazione scolastica e professori.

Il disegno di legge si propone di estendere il meccanismo del conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, a tutti gli idonei dei concorsi interni per colloquio banditi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici). Dopo la nomina degli idonei di cui sopra, se rimarranno dei posti ancora disponibili nel contingente del terzo di cui all'articolo 8 citato, tali posti saranno conferiti per concorso colloquio. Il rimanente dei posti eventualmente non coperto con i vincitori, nonché i posti vacanti nelle qualifiche iniziali non riservate all'articolo 8, saranno conferiti agli idonei dei concorsi banditi in seguito all'ampliamento dei ruoli organici in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

L'articolo 2 del disegno di legge tende a modificare l'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica

31 marzo 1971, n. 283, riguardante la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione, nel senso di prorogare la restituzione ai ruoli di provenienza del personale comandato.

Si rileva infatti che le prospettive di un effettivo e reale ampliamento delle dotazioni di personale appaiono ancor più gravemente compromesse dal citato articolo 18. Questo infatti dispone che, all'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui allo stesso articolo, altrettante unità di personale comandato o distaccato di fatto presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica siano restituite agli istituti ed alle scuole di provenienza.

Da quanto sopra risulta evidente che i contingenti organici subiranno — all'atto dell'assunzione dei vincitori di concorso — due effetti contestuali e opposti, la cui conseguenza darà un incremento *nullo* di personale.

La norma che si propone mira a procrastinare la restituzione del personale comandato alle scuole di provenienza, sia per non privare l'Amministrazione di personale ormai preposto ai compiti d'istituto, sia per non vanificare l'aumento delle dotazioni organiche dei ruoli amministrativi. Pertanto, si è previsto di collegare la restituzione di detto personale con l'inizio dell'anno scolastico 1974-75.

Al riguardo si fa presente che la norma proposta non comporterebbe un aggravio di spesa. Infatti, i posti lasciati vacanti dal personale comandato sono stati conferiti con incarico a tempo indeterminato a personale non di ruolo, non licenziabile. In caso di proroga della restituzione all'insegnamento del personale comandato, continuerà pertanto a prestare attività d'insegnamento nei predetti posti il suindicato personale non di ruolo, la cui utilizzazione per effetto della non licenziabilità non creerebbe maggiore spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono immediatamente conferiti agli idonei dei concorsi per colloquio già espletati o indetti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti eventualmente non coperti, dopo la nomina degli idonei, saranno conferiti:

a) fino alla concorrenza del limite stabilito dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, con le stesse modalità previste per tutti i concorsi di cui al comma precedente;

b) agli idonei dei concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in base a graduatorie da compilarsi dall'Amministrazione con le stesse procedure previste dal terzo comma dell'articolo 18 del succitato decreto presidenziale n. 283.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Il personale comandato e distaccato di fatto di cui al precedente articolo 17, sarà restituito agli istituti e alle scuole di provenienza, con l'inizio dell'anno scolastico 1974-1975 ».